

CONVENZIONE TRA
LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA
E
LA STRUTTURA IN MEDICINA DELLO SPORT

.....

Tra la Federazione Medico Sportiva Italiana, con sede in Roma, Viale Tiziano n.70, di seguito indicata FMSI, in persona del Presidente pro-tempore Dr. Maurizio Casasco, domiciliato per la carica presso la sede della FMSI, Codice Fiscale 97015300581, da una parte;

e

la Struttura in Medicina dello Sport denominata
"....."
di seguito indicata SMS, con sede
in.....Via.....,
in persona di....., Legale Rappresentante, domiciliato per la
carica presso la sede della SMS, Codice Fiscale e/o Partita Iva
N....., dall'altra parte;

PREMESSO

1. che il Consiglio Direttivo Federale, con proprie delibere n°31 del 05/02/2010 e n°129 dell'11/06/2010, ha fissato i "Principi Informatori" in materia di rapporti convenzionali tra la FMSI e la SMS, nel testo allegato alla presente;
2. che la SMS sopradetta ha presentato domanda di convenzionamento al Comitato / Delegazione Regionale della FMSI del/la....., (di cui all' allegato B dei "Principi Informatori") corredata dalle prescritte dichiarazioni, attestazioni ed impegni del Rappresentante legale e del Direttore Sanitario della SMS interessata;
3. che detta Struttura risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti per la instaurazione del presente rapporto convenzionale;

Ciò premesso,

SI CONVIENE

ART. 1 - Le premesse e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - La presente Convenzione ha durata coincidente con il termine del quadriennio olimpico in corso e non si rinnova automaticamente.

ART. 3 - La SMS ha diritto di fregiarsi della dicitura: ***“Convenzionato/a con la FMSI Aut. n° ”***.

L'utilizzazione di logo, marchio e simboli identificativi della FMSI in relazione alla presente Convenzione è subordinata a specifica concessione conforme a quanto prescritto nel disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo della FMSI ed in ogni caso successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Resta altresì inteso che lo status di soggetto “Convenzionato con la FMSI” non abilita all'uso del logo, marchio, nome e simboli identificativi di CONI e CONI Servizi S.p.A., che sono strettamente riservati e concessi dai rispettivi Enti Titolari.

ART. 4 - Entro il termine di giorni trenta dalla stipula della Convenzione, pena l'immediata risoluzione di diritto del rapporto con FMSI, ciascuna Struttura dovrà munirsi di idonea copertura assicurativa, di importo pari ad almeno 3.000.000,00 Euro, per i danni derivanti dall'esercizio delle attività ed inviarne copia alla FMSI stessa. Resta inteso che la durata del rapporto assicurativo dovrà esser almeno pari alla durata del rapporto convenzionale con FMSI.

La stipula del rapporto convenzionale non determina alcuna responsabilità della FMSI con riferimento alle attività delle SMS, salvo il caso di esercizio cogestito o delegato di funzioni proprie della FMSI medesima.

ART. 5 - La FMSI e la SMS si impegnano reciprocamente ad accettare ed a rispettare le condizioni contenute nella presente Convenzione e, per quanto qui non espressamente richiamato, quanto previsto nei “Principi informativi”, in particolare agli artt. 2, 5, 9 ed 11.

L'inosservanza da parte della SMS di quanto costituisce oggetto della presente Convenzione, ovvero l'accertamento, da parte della FMSI, di eventuali abusi, comporta la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

ART. 6 - Entro il primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario dovrà inviare al Consiglio Direttivo della FMSI una dettagliata relazione sul complesso delle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento agli aspetti scientifico sanitari ed al numero di prestazioni oggetto della Convenzione da parte del personale medico, nonché le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.

ART. 7 - Eventuali controversie circa l'interpretazione, l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due designati uno per ciascuna Parte, il terzo con funzioni di Presidente dai membri indicati dalle Parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo membro, vi provvederà su istanza della Parte più diligente il Presidente del CONI. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, da parte degli arbitri presso la Segreteria della FMSI, che ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

ART. 8 - Attesa la delicatezza delle funzioni demandate nonché delle materie coinvolte, ciascuna delle clausole della presente Convenzione, nonché di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare destinata ad integrare il contenuto del presente contratto, ha carattere essenziale cosicché la sua violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto con diritto al riconoscimento dei danni, anche di immagine, patiti dalla FMSI.

Roma,

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

(Il Presidente)

Dr. Maurizio Casasco

(NOME DELLA SMS)

(Il Legale Rappresentante)

Dr. _____

All.to: Principi Informatori